



Verbale di Assemblea Straordinaria del 08 febbraio 2023

In data 08 febbraio 2023, alle ore 19,00, si è riunita presso la sede sociale in Saponara, via Roma n° 581, l'Assemblea dell'Associazione Turistico Culturale PRO-SAPONARA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e deliberare conseguenti.

A norma di Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Ruggeri Nicolino*, che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n. 16 soci iscritti **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione** ai sensi di Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signore **Sebastiano Gangemi**.

Sono presenti i seguenti associati:

- BELLOMO FRANCESCO PAOLO, nato a Messina il 08/01/1972 e residente in Venetico (Me) via M. Spadafora n. 54, codice fiscale BLLFNC78A08F158G;
- BERTINO ANTONINO, nato a Messina il 27/12/1980 e residente in Saponara (Me), via Duca D'Aosta n. 76, codice fiscale BRTNNN80T27F158C;
- BERTINO PIETRO, nato a Saponara (Me) il 04/08/1948 e residente in Saponara (Me), via Zara n. 23, codice fiscale BRTPTR48M04I420L;
- BERTINO PIETRO, nato in Saponara (Me) il 18/05/1958 e residente Saponara (Me) in via Pirandello n. 13, codice fiscale BRTPTR58E18I420R;
- BERTINO PIETRO, nato a Messina il 17/11/1988 e residente in Saponara (Me) in via Vespucci n. 14, codice fiscale BRTPTR88S17F158H;
- BRIGANDI' PIETRO, nato in Saponara (Me) il 28/10/1962 e residente in Saponara (Me) via Giovanni XXIII n. 2, codice fiscale BRGPTR62R28I420O;
- GANGEMI ANTONINO, nato a Messina il 25/08/1961 e residente in Saponara (Me) via Roma n.481/B, codice fiscale GNGNNN61M25F158L;
- GANGEMI SEBASTIANO, nato a Messina il 25/08/1978 e residente in Saponara (Me) via Roma n. 481/C, codice fiscale GNGSST78M25F158X;
- LANDESE PIETRO, nato a Saponara (Me) 08/11/1967 e residente in Saponara (Me) via Croce n. 21, codice fiscale LNDPTR67S08I420N;
- MENTO PIETRO, nato a Saponara (Me) il 13/01/1954 e residente in Saponara (Me) via Musarra n. 71, codice fiscale MNTPTR54A13I420H;
- PATTI MATTEO, nato a Saponara (Me) il 03/08/1958 e residente in Saponara (Me) via Marconi n. 14, codice fiscale PTTMTT58M03I420R;
- RUGGERI ANTONINO, nato a Messina il 29/09/1976 e residente in Saponara (Me) via Rapisardi n. 17, codice fiscale RGGNNN76P29F158X;
- RUGGERI NICOLINO, nato a Saponara (Me) il 25/09/1947 e residente in Saponara (Me) via Galatea n. 33, codice fiscale RGGNLN47P25I420J;

- SALVO FABIO, nato a Messina il 12/01/1978 e residente in Saponara (Me) piazza Delle Scale n. 4, codice fiscale SLVFBA78A12F158V;
- VENUTO ANTONINO, nato a Messina il 07/05/1972 e residente in Saponara (Me) Corso Italia n. 66, codice fiscale VNTNNN72E07F158.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica è fondamentale per effettuare l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza dello Statuto modificato.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni delle Associazioni del terzo settore dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Il 07/03/2023 al N. 257 - Serie 3
 PRESENTAZIONE/02
 (€ 332,00) di cui € 192,00 per importo di bollo
 6° copia conforme all'originale che si rilascia ai
 sensi e per l'effetto dell'art. 1 comma 11 del D.L.
 26.93.1935 e 4749 alleg. A.

* Firma su adre del Presidente



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 Francesco Filippo Tigano

23/03/2023

Deposito 1
di cui è depositario
il Ministero del
N. 257 - 07/03/2023 -
serie 3

I SOCI

Statuto approvato in data 08/02/2023 in Saponara



NOMINATIVO DEL SOCIO

Firma leggibile del socio

- 1 BELLINO FRANCESCO PIOLU
- 2 BERGAMO ANTONINO
- 3 BERGAMO PIETRO (1949)
- 4 BERGAMO PIETRO (1958)
- 5 BERGAMO PIETRO (1983)
- 6 BRILLANDI PIETRO
- 7 CRANICCHI ANTONINO
- 8 CRANICCHI SEBASTIANO
- 9 LANDESE PIETRO
- 10 MENZO PIETRO
- 11 PARI MAREO
- 12 RUCCIERI ANTONINO
- 13 RUCCIERI NICOLINO
- 14 SILVO FABIO
- 15 VENUTO ANTONINO

Bellino Francesco Piolu
Bergamo Antonio
Bergamo Pietro
Bergamo Pietro
Bergamo Pietro
Brillandi Pietro
Cranicchi Antonino
Cranicchi Sebastiano
Landese Pietro
Menzo Pietro
Pari Mareo
Ruccieri Antonino
Ruccieri Nicolino
Silvo Fabio
Venuto Antonino

Deposito... 2... alatto registri
Avvenimento, addì 07/03/2023
N. 257, serie 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE

"PRO-SAPONARA"



Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

È costituita, l'Associazione Turistico Culturale "PRO-SAPONARA" nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Saponara, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "PRO-SAPONARA - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Principi dell'Associazione

L'associazione "PRO-SAPONARA - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. Finalità e attività

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali ricreativo e di utilità sociale, in assoluta autonomia politica, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: promuovere la memoria storica e l'identità culturali del territorio di Saponara e dei Peloritani.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: turistico culturali.

Art. 4. Scopi dell'associazione

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Realizzare e gestire in proprio o in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, un museo atto a conservare e valorizzare, arti, mestieri e tradizioni popolari e culturali del territorio di Saponara e dei Peloritani, con particolare riguardo alla sfilata dell'Orso e della Corte Principesca
- Organizzare manifestazioni e spettacoli di ogni genere, ivi comprese iniziative culturali, rievocazioni storiche, conferenze, concerti, convegni, seminari formativi, mostre, fiere, pubblicazioni periodiche, documentari;
- Tutelare e promuovere le attività artigianali storiche e tradizionali, impiegandole per quanto possibile negli allestimenti di rievocazioni storiche, realizzazioni di laboratori didattici e formativi;
- Conservare, promuovere ed organizzare la manifestazione della rievocazione storica della sfilata dell'Orso e della Corte Principesca in occasione del carnevale di Saponara; nonché attività per la promozione dello sport;
- Promuovere, favorire ed incrementare con ogni mezzo la produzione, la diffusione e lo sviluppo di opere audiovisive, multimediali e di comunicazione di qualsiasi tipo e genere, individuate come tali secondo le definizioni stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea, relativamente alle iniziative e alle manifestazioni dell'associazione;
- Favorire la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, quali Work Shop, scambi culturali, seminari, mirati alla qualificazione delle strutture, delle competenze professionali e/o culturali e delle iniziative degli associati;
- Promuovere e/o costituire direttamente organismi, enti o società no-profit (quali, ad esempio, un G.E.I.E. – Gruppo Economico di Interesse Europeo) finalizzate all'incremento dell'attività prevista dello Statuto ed in particolare allo sviluppo, presentazione e gestione di progetti in ambito comunitario;
- Partecipare, in qualità di associata, alla costituzione di altre associazioni o ad unioni del settore, o aderire alle medesime per il miglior raggiungimento dei scopi associativi; stipulare accordi con



qualsiasi altro ente, organismo e società aventi scopi compatibili con quello dell'associazione;

- Svolgere un'azione di promozione e di pubbliche relazioni orientata allo sviluppo del settore, assumendo e sostenendo iniziative volte alla valorizzazione delle diverse realtà rappresentate dall'associazione, in Italia ed all'estero, onde realizzare un costante coordinamento ed un'efficace sinergia fra gli associati nonché fra l'associazione medesima ed analoghi enti, istituzioni, associazioni straniere o sopranazionali con particolare riguardo agli stati membri dell'Unione Europea;
- Promuovere la cultura della rievocazione storica, con particolare riferimento alla sfilata dell'Orso e della Corte Principesca, nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso l'organizzazione diretta e/o indiretta di corsi, laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, personale direttivo e personale non docente; nonché di stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell'istruzione pubblica e privata, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema pubbliche e private su tutto il territorio nazionale;
- Svolgere studi e ricerche, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati statistici relativi al settore ed alle attività dell'associazione anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;
- Svolgere ogni altra funzione o compito che di volta in volta si rende opportuno o necessario per la tutela dei propri iscritti, nonché tutte le funzioni che derivino da leggi, regolamenti e disposizioni e delle autorità o dalle direttive dell'assemblea generale degli associati.

Art. 5. Attività

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Soci

L'adesione all'associazione è volontaria.

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, le Amministrazioni Pubbliche di città in cui si svolgono rievocazioni storiche, gli Enti e le associazioni storiche e culturali, riconosciute e non gli istituti di formazione, gli enti non lucrativi (ONLUS), gli archivi, le istituzioni culturali che svolgono attività che possono ritenersi connesse a quelle previste dal presente Statuto, senza distinzioni di sesso, razza cittadinanza, convenzioni politiche e religiose. Possono, anche, far parte dell'associazione, quali soci sostenitori, persone fisiche, giuridiche ed enti non aventi i requisiti sopra richiesti. I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. Possono partecipare tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Ammissione soci



La domanda di ammissione a socio debbono essere indirizzate alla presidenza dell'associazione;

- Ogni domanda di ammissione deve essere presentata da almeno due soci dell'associazione, che la sottoscrivano quali Presentatori”;
- Sulle domande di ammissione decide con voto favorevole di almeno dei 2/3 del Consiglio Direttivo dell'associazione;

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Rigetto

A rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo, sia il rifiuto dei nuovi associati, sia di esclusione dell'associazione, è ammesso il ricorso all'assemblea da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata, della decisione.

L'assemblea può annullare la decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei associati aventi diritto al voto.

L'adesione del socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La domanda di ammissione ad associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto nonché il pagamento all'atto dell'iscrizione della quota associativa annuale deliberata dall'assemblea.

Art. 11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa di oltre sei mesi;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.
- e) Per recesso
- f) Per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'associazione, per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione avrebbero escluso l'ammissione stessa;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'associazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo;
- sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;
- espulsione.



Organo competente per le decisioni relative all'applicazione di sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza all'Assemblea ordinaria dell'associazione o alla prima assemblea utile.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Sono automaticamente sospesi dai diritti sociali gli associati in ritardo di oltre 60 giorni, a datare dal 1 gennaio di ogni anno, nel pagamento dei contributi relativi alle quote sociali annuali successive alla prima.

Art. 12. Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono

assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15. Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente;
- d) le Commissioni Tecniche, laddove elette;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16. L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se

iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. Convocazione Assemblea

L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella sede sociale dell'associazione, invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei

componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 19. Valida Costituzione Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Approvazione Bilancio

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea ogni quattro anni dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza

attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi ed ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta motivata richiesta al Presidente almeno da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene almeno due terzi dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Il consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. con la delibera che ne decreta la decadenza il Consiglio Direttivo nomina, in sua sostituzione, il primo dei non eletti.

Art. 24. Poteri consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;



- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- decide in merito alle sanzioni di cui all'art. 11;
- delegare a singoli Consiglieri, associati o a terzi non associati, determinate funzioni o incarichi da svolgere, secondo le indicazioni decise dal Consiglio stesso;
- curare il raggiungimento dei fini statuari in relazione agli interessi degli associati, secondo le linee programmatiche espresse dall'assemblea;
- predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta dall'associazione;
- stabilire le procedure per il rimborso per le spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
- redigere regolamenti e direttive per il corretto funzionamento dell'associazione;
- nominare il Direttore Artistico dell'associazione che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- approvare le domande di ammissione;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Gruppi di Lavoro composti da membri del Direttivo in carica e altresì da esperti in materie giuridica, fiscale e di comunicazione scelti dal

Consiglio Direttivo stesso e anche da rappresentanti di altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo nomina, i "Commissari" o "Responsabili di Sezione". Ciascun Commissario presiede una Commissione Tecnica che ha il compito di offrire la propria consulenza all'Associazione. Le Commissioni si dividono nelle sezioni Storica e Tematica. Il numero di Commissioni che il Direttivo può nominare deve essere compatibile con l'attività e le finalità dell'associazione.

Art. 25. Mancanza di uno dei Consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Il Tesoriere

Il responsabile amministrativo dell'associazione è il Tesoriere.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di



aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:



- 
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
 - i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Utilizzo Patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35. Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.



Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

